

# Assicurazione danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)

STEWART TITLE LIMITED  
TRUST FACILE

Il presente DIP aggiuntivo danni è stato realizzato il 18/02/2019 ed è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

**Stewart Title Limited:** sede legale a Londra, in 11 Haymarket SW1V 4BP e succursale italiana in Via G. Mengoni 4, 20121 Milano, tel. +39 02 303 15126; www.stewarteu.com; e-mail: [Italy@stewart.com](mailto:Italy@stewart.com); PEC: [Stewart@pec.it](mailto:Stewart@pec.it)

Stewart Title Limited, fa parte del gruppo Stewart Title Guaranty Company con sede in 1980 Post Oak Blvd, Huston, Texas, 77056, Stati Uniti d'America.

Stewart Title Limited è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento dell'Autorità di Vigilanza inglese ("Prudential Regulation Authority") n. 2770166, ed è iscritta, rispettivamente, al n. I.00130 ed al n. II.00689 degli elenchi delle imprese comunitarie operanti in Italia, annesso in appendice all'Albo delle Imprese di Assicurazione dell'IVASS. L'impresa opera in Italia sia in libertà di prestazione dei servizi, sia in regime di stabilimento ed è sottoposta, nello svolgimento della sua attività, al controllo del Financial Conduct Authority (FCA) e dalla *Prudential Regulation Authority*.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, il patrimonio netto di Stewart Title Limited è di Euro 34,4 milioni, di cui Euro 0,8 milioni relativi al capitale sociale ed Euro 33,6 milioni relativi al totale delle riserve patrimoniali. Per ulteriori informazioni, si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet della stessa (al seguente link: <https://www.stewart.com/en/stewart-uk/about-us/statutory-reporting-stewart-title-limited.html>). Si specifica che l'importo del requisito patrimoniale di solvibilità è pari a Euro 13,4 milioni, l'importo del requisito patrimoniale minimo è pari ad Euro 3,7 milioni, l'importo dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari a Euro 31,1 milioni e che il valore dell'indice di solvibilità (*solvency ratio*) dell'impresa è pari a 232%.

Al contratto si applica la legge italiana.



## Che cosa è assicurato?

Il contratto garantisce l'assicurato, sino a concorrenza del massimale:

- contro il rischio inerente all'obbligo di restituzione dell'immobile al legittimario che agisca a norma dell'art. 563 c.c., ove l'assicurato abbia acquistato l'immobile dal Trustee, dai Beneficiari del trust o da qualsiasi successivo acquirente;
- contro il rischio di cancellazione dell'ipoteca gravante sull'immobile, in base all'art. 561 c.c., in seguito alla restituzione dell'immobile al legittimario, a norma dell'art. 563 c.c., ove l'assicurato sia creditore ipotecario con diritto di ipoteca sull'immobile.

La Compagnia indennizza versando direttamente al legittimario l'equivalente in denaro del valore dell'immobile (fino a concorrenza di un importo massimo stabilito in polizza, c.d. massimale) al fine di impedire la restituzione dell'immobile libero dall'eventuale ipoteca concessa dal creditore ipotecario.

Saranno indennizzate anche le spese legali ragionevolmente sostenute dall'assicurato – documentate e preventivamente approvate per iscritto dalla Compagnia - per resistere alla richiesta del legittimario che agisce per ottenere la restituzione dell'immobile.

Il massimale non può superare: il valore dell'immobile come determinato con perizia predisposta da un esperto nominato dal contraente, nel caso in cui il contraente sia il Disponibile, il Trustee o il Beneficiario del trust, oppure, a scelta del contraente, uno dei seguenti valori:

- a) il prezzo indicato nell'eventuale atto di vendita dell'immobile in cui Trustee e/o il Beneficiario intervengano quale venditori; o

b) il valore indicato ai fini fiscali nell'atto di conferimento al trust o nella distribuzione dell'immobile ai Beneficiari.

#### Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

<b>Aumento del Massimale</b>	Per l'intera durata della polizza e sino alla notifica dell'azione di restituzione dell'immobile ex art. 563 c.c., subordinatamente al pagamento di un premio aggiuntivo indicato dalla Compagnia e all'accettazione da parte di quest'ultima, il contraente e/o l'assicurato hanno la facoltà di chiedere l'aumento del massimale fino alla concorrenza (i) del prezzo di vendita dell'immobile effettivamente corrisposto in conformità ad un contratto di vendita da stipularsi ovvero (ii) del valore commerciale dell'immobile opportunamente aggiornato determinato con perizia predisposta da un esperto nominato dal contraente.
------------------------------	--



#### Che cosa NON è assicurato?

<b>Rischi esclusi</b>	Non potranno essere assicurati il Trustee, il Disponente del trust e i Beneficiari del trust ed eventuali creditori ipotecari di questi ultimi.
-----------------------	---



#### Ci sono limiti di copertura?

La copertura non troverà applicazione ove alla data di polizza:

- (a) risulti notificato un atto di opposizione in relazione al Conferimento o alla Distribuzione ex art. 563 c.c.;
- (b) l'assicurato o il contraente sia consapevole che è stata minacciata o intrapresa un'azione legale che possa comportare come sua conseguenza la restituzione dell'immobile ai sensi dell'art. 563 c.c.



#### Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>	<p><b>Denuncia di sinistro:</b> ai fini del pagamento dell'indennizzo l'assicurato comunicherà alla Compagnia, per il tramite del soggetto distributore, la società Willis General Agency S.r.l., entro 7 giorni lavorativi da quando ne sia venuto a conoscenza, qualsiasi azione intrapresa dal legittimario (la "Richiesta dell'Erede") ai sensi dell' art. 563 c.c., sia nell'ambito di una procedura giudiziale (ad esempio con atto di citazione) sia in altro modo (ad esempio per corrispondenza), al fine di ottenere la restituzione dell'immobile. Tale comunicazione dovrà contenere il numero di riferimento della polizza e ad essa l'assicurato dovrà allegare, unitamente alla documentazione comprovante la richiesta del legittimario (e.g. intimazione, atto di citazione, etc.), ogni altro documento correlato ed ogni altra informazione utile alla valutazione della richiesta.</p> <p><b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> non è prevista la fornitura di prestazioni dirette da enti o strutture convenzionate con la compagnia.</p> <p><b>Gestione da parte di altre imprese:</b> La comunicazione relativa al sinistro deve essere inviata con raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Willis General Agency S.r.l., Via Tortona, 33 20144 – Milano (Mi), all'attenzione del legale rappresentante, e dovrà essere anticipata via email a Willis General Agency S.r.l. al seguente indirizzo: <a href="mailto:donazionefacile-wga@willis.com">donazionefacile-wga@willis.com</a>.</p> <p><b>Prescrizione:</b> I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 c.c.).</p>
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	<p>Il premio e l'indennizzo di cui alla presente polizza sono calcolati sulla base delle dichiarazioni rese dal contraente. Il contraente, sottoscrivendo la presente polizza, attesta che le dichiarazioni rese in relazione a qualsiasi fatto o circostanza alla data della polizza sono complete, veritiere e corrette. Qualsiasi dichiarazione inesatta, omissione, falsa dichiarazione, o reticenza del contraente o dell'assicurato relative al rischio assicurato, può causare l'annullabilità del contratto (art. 1892 c.c.) o la riduzione della somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose (art. 1893 c.c.).</p> <p>Fatto salvo quanto precede e i rimedi esperibili dalla Compagnia ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c. in caso di dichiarazioni inesatte, non saranno azionabili dalla Compagnia i rimedi previsti dall'art. 1898 c.c. qualora vi sia un aggravamento del rischio dovuto al verificarsi di un cambiamento delle circostanze successivamente alla data di decorrenza della polizza.</p>
<b>Obblighi dell'impresa</b>	Entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione dell'assicurato avente ad oggetto la richiesta di indennizzo (ovvero dal ricevimento della prima di tali comunicazioni, nel caso in cui la Compagnia riceva più di una comunicazione) e della documentazione correlata, la Compagnia effettuerà le opportune indagini al fine di stabilire se il pagamento richiesto dal legittimario ai sensi dell'art. 563 c.c. sia o meno coperto dalla polizza, comunicando all'assicurato se: (i) il pagamento non risulta coperto dalla polizza, specificando in tal caso, altresì, i motivi per cui il pagamento non risulta coperto dalla polizza; (ii) il pagamento risulta coperto dalla polizza e intende procedere al pagamento dell'indennizzo senza attendere il provvedimento giudiziale che dispone la restituzione dell'immobile al legittimario; (iii) il pagamento risulta coperto dalla polizza, e tuttavia intende

	<p>sospendere il pagamento dell'indennizzo sino all'emanazione del provvedimento giudiziario che dispone la restituzione dell'immobile al legittimario.</p> <p>Nel caso in cui la Compagnia notifichi all'assicurato l'intenzione di procedere al pagamento dell'indennizzo senza attendere il provvedimento giudiziario che dispone la restituzione dell'immobile al legittimario – ovvero qualora si fosse addivenuti a una transazione con il legittimario che abbia agito in restituzione ai sensi dell'art. 563 c.c., con il previo consenso scritto della Compagnia - la Compagnia verserà l'indennizzo entro i 15 giorni lavorativi successivi (nel caso di una transazione il termine decorre dal giorno in cui la Compagnia abbia avuto notizia della stipulazione della stessa).</p> <p>Nel caso in cui sia emanato un provvedimento giudiziale di primo grado che disponga la restituzione dell'immobile al legittimario, la Compagnia verserà l'indennizzo entro 15 giorni lavorativi dal momento in cui viene a conoscenza di tale decisione.</p>
--	--



### Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	<p>Il versamento dei premi deve essere effettuato prima della decorrenza della polizza.</p> <p>Il pagamento del premio può essere effettuato mediante bonifico bancario.</p>
<b>Rimborso</b>	<p>- Nel caso in cui il contratto sia concluso a distanza tramite internet, il contraente ha diritto al rimborso del premio versato nel caso in cui, ai sensi dell'art. 67- duodecies del D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo), eserciti il diritto di recesso entro 14 giorni dalla data di emissione della polizza.</p>



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	<p>Il contratto si considera concluso dalle ore 24:00 della data di pagamento del premio versato dal contraente. La polizza copre il rischio inerente all'obbligo di restituzione dell'Immobilabile al legittimario, previsto dall'art. 563, terzo comma, c.c., entro i limiti di capienza del Massimale, sino a prescrizione ovvero sino a rinuncia al diritto di proporre una Richiesta dell'Erede, o alla decadenza da tale diritto, ai sensi delle disposizioni di legge applicabili, ovvero, per quanto riguarda gli Assicurati che fossero creditori ipotecari, sino all'estinzione del finanziamento da essi concesso.</p>
<b>Sospensione</b>	<p>Non è possibile sospendere le garanzie.</p>



### Come posso disdire la polizza?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	<p>La polizza non prevede contrattualmente il diritto di recesso. Resta fermo che, nel caso in cui il contratto sia concluso a distanza tramite internet, il contraente ai sensi dell'art. 67- duodecies del D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo), ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni dalla data di emissione della polizza.</p>
<b>Risoluzione</b>	<p>Il contratto non prevede la facoltà del contraente di risolvere il contratto.</p>



### A chi è rivolto questo prodotto?

<p>- Possono richiedere ed acquistare la copertura, diventando <u>contraenti</u>, i seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il Trustee, in occasione della Distribuzione o del Conferimento in trust al fine di attribuire un benefit ulteriore;</li> <li>• il Disponente del trust , in occasione del Conferimento o in una fase successiva al conferimento o anche in assenza di una vendita imminente, al fine di dotarsi di uno strumento volto ad agevolare la futura commercializzazione del bene immobile;</li> <li>• il terzo acquirente dal Trustee in sede di acquisto di un immobile conferito in trust per diventare beneficiario della polizza, unitamente all'eventuale creditore ipotecario;</li> <li>• il terzo acquirente dai Beneficiari del trust per diventare beneficiario della polizza, unitamente all'eventuale creditore ipotecario;</li> <li>• i Beneficiari del trust, in sede di cessione del bene immobile;</li> <li>• il creditore ipotecario qualora avesse già erogato (a favore di terzi acquirenti) mutui ipotecari su immobili conferiti in trust per diventare beneficiario della polizza, unitamente al mutuatario proprietario dell'immobile, senza dover richiedere a quest'ultimo di contrarre la polizza.</li> </ul> <p>- <u>Assicurati</u> sono il terzo acquirente dal Trustee, il terzo acquirente dai Beneficiari del trust ed il Creditore ipotecario</p>
---

del terzo acquirente.



### Quali costi devo sostenere?

- **Costi di intermediazione**

La quota parte percepita dagli intermediari, con riferimento all'intero flusso commissionale previsto dal contratto, è mediamente pari al 20%.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	<p>Gli eventuali reclami andranno inviati, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo Willis General Agency S.r.l., Via Tortona, 33 20144 – Milano (MI) – all'attenzione del Legale Rappresentante, e dovranno essere anticipati via email a Willis General Agency S.r.l. con in copia Stewart Title Limited, Succursale di Milano, ad entrambi i seguenti indirizzi: <b>ITA-Gestione-reclami@willistowerswatson.com; Italy@stewart.com.</b></p> <p>I reclami, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, riceveranno riscontro nel termine di 45 giorni dal loro ricevimento.</p>
<b>All'IVASS</b>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS: Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a>. Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>.</p>
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):</b>	
<b>Mediazione</b>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a>. (Legge 9/8/2013, n. 98).</p>
<b>Negoziazione assistita</b>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<p>Nel caso in cui il reclamo presentato all'impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente, è possibile rivolgersi al Financial Ombudsman Service al seguente indirizzo: Exchange Tower, London, United Kingdom E14 9SR, Fax: +44 (0) 20 7964 1001, Email: <a href="mailto:complaint.info@financial-ombudsman.org.uk">complaint.info@financial-ombudsman.org.uk</a>.</p> <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: <a href="http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.html">http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.html</a>).</p>

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**